



COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

Via Don G. Minzoni, 12 - C.a.p. 31057

- sito internet: www.comune.silea.tv.it -

Codice Fiscale 80007710264 - Partita IVA 00481090264

Regolamento di contabilità

Approvato con D.C. n. 29 del 30/07/2018

Sommario

CAPO I – ASPETTI GENERALI	4
Art. 1 – Finalità.....	4
Art. 2 – Il servizio economico finanziario	4
Art. 3 – Il responsabile finanziario	5
Art. 4 – Competenze dei responsabili dei servizi.....	6
Art. 5 – Controllo e verifica degli equilibri finanziari	7
Art. 6 – Improcedibilità degli atti amministrativi	8
CAPO II – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	9
Art. 7 – Gli strumenti della programmazione	9
Art. 8 - Linee programmatiche di mandato.....	9
Art. 9 – Procedura per la formazione ed approvazione DUP.....	9
Art. 10 – Procedura per la formazione ed approvazione.....	10
del bilancio di previsione	10
Art. 11 – Variazione tecniche del DUP e del Bilancio di previsione	11
Art. 12 – Piano esecutivo di gestione.....	11
Art. 13 – Fondo di riserva.....	12
Art. 14 – Altri fondi e accantonamenti	13
Art. 15 – Variazioni al bilancio di previsione e al PEG.....	13
Art. 16 – Variazioni al bilancio di previsione di competenza consiliare	14
e della Giunta.....	14
Art. 17 – Variazioni di competenza del responsabile del servizio finanziario	14
Art. 18 – Altre variazioni	15
Art. 19 – Debiti fuori bilancio	15
CAPO III – LA GESTIONE DELLE ENTRATE	16
Art. 20 – Gestione delle entrate	16
Art. 21 – Accertamento.....	16
Art. 22 – Riscossione e Versamento	17
Art. 23 – Recupero crediti e residui attivi	17
CAPO IV – LA GESTIONE DELLE SPESE	19
Art. 24 – Le fasi di gestione della spesa	19
Art. 25 – Impegno di spesa	19
Art. 26 – Spese in conto capitale	20
Art. 27 – Liquidazione della spesa.....	21
Art. 28 – Mandati di pagamento	22
Art. 29 – Residui passivi.....	22
CAPO V – GLI INVESTIMENTI.....	24
Art. 30 – Programmazione e fonti di finanziamento.....	24
CAPO VI – SERVIZIO DI TESORERIA.....	25
Art. 31 – Affidamento del servizio di tesoreria	25
Art. 32 – Depositi provvisori	25
CAPO VII – ECONOMO COMUNALE E AGENTI CONTABILI.....	26
Art. 33 – L’economista comunale	26
Art. 34 – Gli agenti contabili	27
Art. 35 – Ruolo degli agenti contabili e organizzazione contabile	28
Art. 36 – Conto giudiziale.....	28
CAPO VIII – REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA	29
Art. 37 – Organo di revisione economico – finanziaria	29
CAPO IX – CONTABILITA’ FISCALE ED	30
ECONOMICO-PATRIMONIALE	30

Art. 38 – Il patrimonio	30
Art. 39 – L’inventario dei beni	30
Art. 40 – Inventario dei beni immobili	30
Art. 41 – Inventario dei beni mobili.....	31
Art. 42 – Consegnatari dei beni	31
Art. 43 – Valutazione dei beni in inventario beni	32
Art. 44 – Aggiornamento degli inventari	32
CAPO X – LA RENDICONTAZIONE	34
Art. 45 – Rendiconto della gestione.....	34
Art. 46 – Il bilancio consolidato	34
Art. 47 - Disposizioni finali	35



COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

Via Don G. Minzoni, 12 - C.a.p. 31057

- sito internet: www.comune.silea.tv.it -

Codice Fiscale 80007710264 - Partita IVA 00481090264

CAPO I – ASPETTI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento ha il fine di disciplinare l'attività finanziaria e contabile del Comune di Silea (nel seguito definito "Comune"), nel rispetto dei principi stabiliti dal Testo Unico Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. (nel seguito definito "TUEL"), dal D.Lgs. 118 del 23.06.2011 e dai principi contabili generali ed applicati allegati al richiamato D.Lgs. 118/2011. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rimanda alla legge.
2. Esso costituisce un insieme organico di regole che disciplinano la rilevazione, l'analisi, il controllo e la rendicontazione dei fatti gestionali comportanti entrate ed uscite, costi ed oneri, ricavi e proventi ovvero che determinano variazioni qualitative/quantitative degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'ente.
3. A tal fine il presente regolamento stabilisce le competenze, le procedure e le modalità in ordine alle attività di programmazione finanziaria, di gestione e di rendicontazione, adottando un sistema di scritture contabili ritenuto idoneo alla rilevazione dei fatti gestionali che hanno carattere finanziario, economico e patrimoniale in armonia con le disposizioni del TUEL e delle altre leggi vigenti.

Art. 2 – Il servizio economico finanziario

1. Il Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 153 del TUEL, si identifica con l'Area e le sue articolazioni operative, che per competenza, in base alle previsioni del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi è preposto ai servizi di Ragioneria ed è organizzato in modo da garantire l'esercizio delle funzioni di coordinamento e di gestione dell'attività finanziaria dell'ente.
2. Al servizio economico finanziario, compete in particolare:
 - a) la predisposizione del progetto di bilancio da sottoporre alla Giunta comunale sulla base delle proposte avanzate dai responsabili e tenuto conto delle risorse disponibili;
 - b) la verifica della veridicità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai responsabili, sia in sede di predisposizione del bilancio di previsione che di proposte di variazioni in corso d'anno;
 - c) la verifica della sostenibilità finanziaria degli investimenti, in relazione alle relative fonti di finanziamento;
 - d) la predisposizione della parte contabile del piano esecutivo di gestione e delle sue variazioni;
 - e) la formulazione delle proposte di modifica del bilancio da sottoporre all'approvazione degli organi competenti a seguito delle richieste dei responsabili;
 - f) la rilevazione dei risultati di gestione e la predisposizione dello schema di rendiconto da sottoporre all'approvazione degli organi competenti, con la collaborazione degli altri Servizi;

- g) gli adempimenti previsti dalla normativa inerenti i rapporti tra il Comune e le società e/o aziende partecipate dallo stesso;
- h) la predisposizione del bilancio consolidato delle società e/o aziende partecipate inserite nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) "Comune di Silea";
- i) la tenuta della contabilità economico-patrimoniale;
- j) la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese sulla base delle stime effettuate dai responsabili competenti per materia;
- k) l'applicazione di disposizioni fiscali di competenza e l'attività di supporto fiscale ai servizi del Comune;
- l) il coordinamento dell'attività di programmazione dei pagamenti, tenuto conto delle priorità di legge o contrattuali ed in funzione del rispetto degli equilibri di cassa presenti o previsti;
- m) tutte le attività di registrazione definitiva degli accertamenti di entrate e di prenotazione ed impegno delle spese, nonché l'emissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.

Art. 3 – Il responsabile finanziario

1. Il responsabile del "servizio economico finanziario" di cui all'art. 153 del TUEL, corrisponde all'incaricato di posizione organizzativa nel cui ambito rientra il servizio finanziario, come previsto dalla struttura organizzativa comunale. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni sono esercitate dal sostituto come individuato nel decreto di nomina.
2. Al responsabile del servizio finanziario competono il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria dell'ente. Egli assicura altresì il coordinamento dei processi di pianificazione, gestione e controllo contabile delle risorse economiche e finanziarie.
3. Il responsabile del servizio finanziario:
 - a) esprime, anche con modalità digitale e dopo aver acquisito il parere di regolarità tecnica dal responsabile dell'Area proponente, il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
 - b) rilascia, anche con modalità digitale, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, sulle determinazioni che assumono prenotazioni o impegni di spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del TUEL;
 - c) assicura il controllo contabile, di cui al comma 1 dell'art. 147 bis del TUEL, attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile di cui alla lettera a) e del visto di cui alla lettera b) del presente comma. Il rilascio del parere contabile e del visto attestante la copertura finanziaria non comportano valutazioni sulla legittimità e sulla congruità dell'atto con norme, provvedimenti e/o regolamenti richiamati, né sulla motivazione dell'atto che, ai sensi del comma 1, primo periodo, dell'art. 147 bis del TUEL, sono assicurati dal responsabile del servizio proponente;
 - d) effettua il controllo sugli equilibri finanziari di cui all'art. 147 quinquies del TUEL secondo le modalità di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - e) nel caso in cui dai monitoraggi periodici dovesse risultare opportuno attivare azioni correttive finalizzate al mantenimento degli equilibri generali e di cassa nonché al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, relaziona alla Giunta comunale sull'andamento delle poste, proponendo le soluzioni necessarie; sino a quando non verranno adottati i provvedimenti necessari a salvaguardare gli equilibri finanziari, il responsabile del servizio finanziario non rilascia il parere di regolarità contabile e l'attestazione di

copertura finanziaria, salvo che si tratti di spese regolate per legge o necessarie al fine di evitare danni maggiori;

- f) Il responsabile del servizio finanziario, ai sensi del presente regolamento e delle norme in materia di organizzazione, procede all'assegnazione di responsabilità e deleghe al personale assegnato a tale servizio nell'ottica del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia e dello sviluppo delle professionalità.

Art. 4 – Competenze dei responsabili dei servizi

1. I responsabili dei servizi, con riferimento alla materia finanziaria e contabile:

- a) partecipano a tutte le fasi della programmazione, con il coordinamento del Segretario Comunale e nell'ambito delle direttive generali fornite dall'Amministrazione, curando in particolare, ciascuno per quanto di competenza, la predisposizione delle proposte di linee strategiche ed operative da inserire nel DUP e nell'eventuale nota di aggiornamento e la proposta del piano esecutivo di gestione che ne consegue;
- b) verificano nell'esercizio delle loro attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che le entrate afferenti i servizi di rispettiva competenza siano accertate, riscosse e versate integralmente in modo puntuale;
- c) segnalano tempestivamente al responsabile finanziario eventuali fatti o eventi, dei quali vengano a conoscenza nello svolgimento della loro attività, che possano in qualche modo pregiudicare gli equilibri di bilancio e comunicano tempestivamente eventuali difformità dalle previsioni relative alla gestione dei residui, relative alla gestione della competenza e relative alla gestione di cassa;
- d) gestiscono e monitorano sistematicamente le procedure di riscossione delle entrate di loro competenza, comprese quelle oggetto di riscossione coattiva per i crediti riconosciuti di difficile esigibilità, adottando tutte le misure necessarie a garantirne l'incasso nei termini previsti;
- e) sottoscrivono gli atti di impegno di spesa e gli atti di accertamento di entrata denominati determinazioni e li trasmettono al servizio economico finanziario con le modalità ed i tempi definiti dal presente regolamento e dal regolamento per ordinamento degli uffici e dei servizi;
- f) accertano preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti ad impegni di spesa assunti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 2 del D.L. 78/09 e art. 183, comma 8 del TUEL);
- g) assicurano, ai sensi del comma 1 – primo periodo – dell'art. 147 bis del TUEL, il controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva di formazione dei provvedimenti collegiali, attraverso l'espressione del parere di regolarità tecnica e l'acquisizione del parere di regolarità contabile;
- h) sottoscrivono gli atti di liquidazione ai sensi dell'art. 184 del TUEL, e si assumono la responsabilità, valutabile ad ogni fine di legge, in merito alle dichiarazioni del carattere di liquidabilità delle spese, secondo quanto previsto dal paragrafo 6.1 del principio contabile applicato di contabilità finanziaria (alleg. 4/2 D.Lgs. 118/2011);
- i) partecipano alla verifica degli equilibri di bilancio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, allo stato di attuazione dei programmi ed alla redazione dei report di controllo sullo stato di attuazione del PEG;
- j) collaborano con il responsabile finanziario rendendo disponibili le informazioni necessarie all'espletamento delle funzioni di coordinamento e gestione dell'attività finanziaria e contabile dell'ente e rispondono dell'attendibilità, chiarezza e rigore tecnico delle informazioni rese, anche ai fini della verifica di veridicità delle previsioni di

entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, di competenza del responsabile del servizio economico finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 4 del TUEL;

- k) partecipano e sono responsabili, ciascuno per quanto di propria competenza, delle risultanze del riaccertamento dei residui attivi e passivi.

Art. 5 – Controllo e verifica degli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del responsabile finanziario e la vigilanza dell'organo di revisione, con il coinvolgimento attivo dei responsabili dei servizi, del Segretario generale e della Giunta comunale.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari comprende la costante verifica degli equilibri della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche finalizzati al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
3. Il controllo si concretizza nell'attuazione delle seguenti azioni:
 - a) l'equilibrio della gestione di competenza deve essere garantito, sia in sede di approvazione del bilancio di previsione che nella successiva gestione, secondo quanto disposto dall'art. 162 comma 6 del TUEL e si attua mediante la verifica periodica sullo stato di avanzamento delle entrate e delle spese rispetto alle previsioni;
 - b) i residui attivi mantenuti in bilancio devono essere costantemente monitorati in relazione alla loro effettiva realizzabilità. Nell'operazione di riaccertamento dei residui attivi il responsabile del servizio competente per materia deve verificare, oltre alla sussistenza del titolo giuridico del credito, l'esistenza del debitore e la quantificazione del credito, anche l'effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza. Se il credito non è più esigibile o riscuotibile nei termini di cui al principio contabile della competenza finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 deve essere stralciato dal bilancio, mentre se la sua riscuotibilità è dubbia o difficile deve essere effettuato un congruo accantonamento al fondo crediti dubbi, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione;
 - c) l'eventuale utilizzo di anticipazioni di cassa di cui all'articolo 222 del TUEL deve essere una soluzione temporanea, volta a superare transitorie situazioni di scarsa o insufficiente liquidità;
 - d) controllo della corretta gestione dei vincoli di cassa in relazione alle entrate vincolate di cui all'art.195 del TUEL;
 - e) lo stock del debito, oltre a dover rimanere entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del TUEL nel triennio di competenza del bilancio, deve consentire il mantenimento della relativa componente di parte corrente in misura coerente con gli equilibri di cui alla lettera a);
 - f) perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica determinati dalla legge;
 - g) rispetto dei vincoli e tetti di spesa di volta in volta imposti da norme di legge.
 - h) verifica costante dell'adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, in relazione alla riscuotibilità delle entrate di competenza, e del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nell'avanzo di amministrazione in relazione alle verifiche di cui al punto b) del presente comma;
 - i) controllo del mantenimento e sussistenza delle quote vincolate del risultato di amministrazione.
4. I controlli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma devono essere effettuati ad ogni variazione di bilancio ed in particolare in occasione dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione. Nell'attività gestionale i responsabili dei servizi debbono rispettare detti principi.

5. Il responsabile finanziario a seguito delle segnalazioni, di cui all'art. 4 comma 1 lett. c) del presente regolamento, pervenute dai responsabili dei servizi, valutandone l'impatto in relazione agli equilibri finanziari, attiva eventuali procedimenti correttivi nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinarie e dai vincoli di finanza pubblica. Qualora, dall'esame della documentazione e delle risorse a disposizione ravvisi un pregiudizio per gli equilibri finanziari, non compensabili da maggiori entrate o da minori spese, informa tempestivamente il Sindaco, il Segretario generale e l'organo di revisione al fine di individuare possibili soluzioni. Nel caso in cui il pregiudizio non risulti in alcun modo sanabile ne informa la sezione di controllo della Corte dei Conti del Veneto ai sensi dell'art. 153 TUEL.
6. Le risultanze dell'attività di controllo vengono fornite in occasione della deliberazione annuale sulla verifica del permanere degli equilibri di bilancio, in occasione dell'approvazione del rendiconto e comunque qualora si verificano situazioni tali da poter alterare gli equilibri.
7. La verifica degli equilibri di bilancio comprende la ricognizione sull'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio, da effettuarsi in collaborazione con i responsabili dei servizi, i quali sono tenuti ad attestare l'assenza di debiti fuori bilancio o a comunicarne tempestivamente l'esistenza o la formazione in atto per i provvedimenti di cui all'art. 16 del presente regolamento.

Art. 6 – Improcedibilità degli atti amministrativi

1. Le deliberazioni di Giunta e di Consiglio devono, sin dalla fase istruttoria della proposta, essere coerenti con le previsioni dei documenti di programmazione.
2. Non sono coerenti le proposte che:
 - a) non sono compatibili con le previsioni delle risorse finanziarie destinate alla loro copertura;
 - b) non sono compatibili con il vincolo di destinazione delle risorse, se presenti;
 - c) non quantificano gli eventuali oneri futuri o non ne prevedono la copertura;
 - d) contrastano con gli obiettivi contenuti nel DUP;
 - e) non sono conformi alle norme legislative o regolamentari;
3. Le proposte non coerenti con i documenti di programmazione sono dichiarate improcedibili e vengono restituite al proponente per la revisione, mentre le proposte esaminate e discusse e successivamente giudicate non coerenti con i documenti di programmazione sono dichiarate inammissibili.
4. Le pregiudiziali di inammissibilità e di improcedibilità possono essere rilevate, indicandone le motivazioni:
 - a) dal Segretario generale quale coordinatore della programmazione e del controllo strategico, relativamente agli atti che costituiscono mero indirizzo politico-amministrativo o che incidono sulla programmazione dell'Ente;
 - b) dal Responsabile del servizio interessato, qualora la deliberazione incida sulla propria attività amministrativa e/o richieda il parere di regolarità tecnica;
 - c) dal Responsabile del servizio finanziario, qualora la deliberazione richieda il parere di regolarità contabile.

CAPO II – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 7 – Gli strumenti della programmazione

1. Gli strumenti della programmazione degli enti locali sono quelli individuati al punto 4.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8 - Linee programmatiche di mandato

1. Le linee programmatiche di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 costituiscono il piano strategico di mandato dell'ente definito sulla base del programma elettorale del Sindaco e costituisce il primo adempimento programmatico spettante al Sindaco:
2. Le linee programmatiche rappresentano il documento di riferimento per la predisposizione e l'aggiornamento degli altri strumenti di pianificazione e programmazione.
3. Le linee programmatiche sono presentate dal Sindaco al Consiglio entro i termini previsti dallo Statuto.
4. Alla discussione consiliare non segue una votazione, ma vengono annotate le posizioni dei singoli e dei gruppi.
5. Il documento è redatto per programmi e progetti nel rispetto del postulato della coerenza tra i documenti del sistema di bilancio.

Art. 9 – Procedura per la formazione ed approvazione DUP

1. Il Documento Unico di Programmazione (DUP) comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, la programmazione degli acquisti di beni e servizi, la programmazione in materia di personale ed il piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali, la ricognizione degli accordi urbanistici in essere ed il loro stato di attuazione ed ogni altro documento di programmazione stabilito dalla legge. Per quanto attiene la programmazione specifica di settore compresa nel DUP, nella fase iniziale possono essere previste le sole linee generali, fatto salvo l'inserimento degli strumenti di programmazione completi in occasione dell'aggiornamento del DUP, previsto per il 15 novembre.
2. Il Documento unico di programmazione (DUP), approvato dalla Giunta comunale, viene presentato al Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ogni anno e trasmesso tempestivamente all'organo di revisione per l'espressione del parere da sottoporre al Consiglio Comunale.
3. La "presentazione" del DUP ha la finalità di mettere i consiglieri nelle condizioni di avere piena conoscenza dei documenti stessi in tempi utili per il loro esame, prima della loro successiva approvazione e si intende assolta secondo una delle seguenti modalità alternative.
 - a) deposito dei documenti presso il Servizio Finanziario e comunicazione formale di avvenuto deposito ai capi gruppo consiliari ed ai consiglieri comunali;
 - b) trasmissione dei documenti con modalità digitale ai capi gruppo consiliari/consiglieri comunali mediante posta elettronica, con modalità che assicurino la loro regolare e tempestiva ricezione;
 - c) consegna ed eventuale semplice illustrazione dei documenti ai consiglieri, qualora sia programmata una seduta del consiglio comunale entro i termini di "presentazione".

4. Il DUP è successivamente approvato dal Consiglio Comunale entro il 30 settembre di ogni anno, corredato del parere dell'organo di revisione che deve essere messo a disposizione dei Consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta del Consiglio Comunale.
5. Il Consiglio Comunale in occasione della seduta di cui al comma 4 del presente articolo, può formulare richieste di integrazione e modifica DUP, con le modalità ordinarie previste per gli emendamenti, di cui all'art.8 comma 6, ai fini della predisposizione della successiva ed eventuale nota di aggiornamento.
6. Entro il 15 novembre di ciascun anno, la Giunta comunale provvede quindi all'eventuale aggiornamento del DUP contestualmente all'approvazione dello schema di bilancio di previsione, inserendo laddove necessario la programmazione specifica di settore, di cui al comma 1.
7. Qualora alla data di scadenza per la redazione del DUP si sia insediata una nuova amministrazione, si applicano i termini di cui al paragrafo 8 del principio contabile della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

Art. 10 – Procedura per la formazione ed approvazione del bilancio di previsione

1. Il responsabile del servizio finanziario avvia il procedimento di formazione del bilancio di previsione, chiedendo a ciascun responsabile di servizio la formulazione delle proposte di previsione d'entrata e di spesa per il triennio successivo e stabilendone i termini di produzione non inferiore a 20 giorni dalla richiesta. Nel caso di mancato esplicito avvio del procedimento di formazione del bilancio, la formulazione delle proposte dovrà avvenire entro il 15/9 di ciascun anno. Le proposte di entrata e spesa devono essere, coerenti per ciascun anno del triennio, con il DUP e sulla base dei principi generali di cui all'allegato 1 al D.Lgs. 118/2011.
2. Le previsioni delle spese e delle entrate relative ai servizi i cui responsabili non abbiano fatto pervenire nei termini le loro proposte, vengono individuate d'ufficio dal servizio finanziario, sulla base dell'andamento storico delle entrate e delle spese e delle informazioni in possesso alla data di redazione.
3. Sulla base dei dati raccolti, il servizio economico finanziario predispone entro il 30/10 di ciascun anno il progetto di bilancio e, se necessario, apporta, secondo le direttive della Giunta comunale, le modifiche e gli aggiustamenti volti a conseguire il pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio previsti dal TUEL, nonché di quelli imposti annualmente dalla disciplina sul pareggio di bilancio.
4. Il DUP aggiornato e lo schema di bilancio di previsione approvati dalla Giunta, entro il 15/11 vengono depositati a disposizione dei consiglieri e trasmessi all'organo di Revisione per l'espressione del parere di cui all'art. 239 del TUEL, il quale deve essere rilasciato nei successivi **10 giorni**.
5. Il parere espresso dall'organo di revisione e gli eventuali ulteriori allegati a corredo dello schema di bilancio, vengono messi a disposizione dei consiglieri, ad integrazione del deposito di cui al comma 4, **almeno 8 giorni** prima della data stabilita per l'approvazione del bilancio.
6. I Consiglieri comunali e la Giunta hanno facoltà di presentare emendamenti allo schema di bilancio approvato ed al DUP. [La presentazione degli emendamenti deve avvenire al protocollo generale dell'Ente entro le ore 12.00 del quinto giorno precedente alla data fissata per l'approvazione del bilancio.](#) Gli emendamenti sono accolti e numerati in ordine di

arrivo. Se un soggetto presenta più emendamenti, dovrà indicare al ricevente l'ordine progressivo di esame.

7. Gli emendamenti proposti devono singolarmente rispettare gli equilibri del bilancio, i vincoli di finanza pubblica, e tenere conto dei principi posti alla base del bilancio. Per gli emendamenti che comportano maggiori spese o diminuzioni di entrata devono essere indicati i mezzi finanziari di copertura o le codifiche di spesa da diminuire. Devono essere formulati secondo le codifiche di competenza consiliare, eventualmente indicando, ad integrazione, l'oggetto di entrata/spesa interessato dalla variazione. Vengono dichiarati decaduti gli emendamenti che propongono variazioni a codifiche di bilancio per le quali sia già stato approvato un emendamento. Nel caso in cui la proposta di emendamento comporti la variazione di altri strumenti di programmazione correlati al bilancio di previsione, dovranno essere presentate proposte di emendamento anche a tali altri strumenti.
8. Sono dichiarati inammissibili dal Presidente del Consiglio Comunale gli emendamenti presentati oltre il termine fissato dal precedente comma 6 e quelli non conformi alle disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo.
9. Sugli emendamenti va espresso, prima della discussione in Consiglio, il parere tecnico del responsabile del servizio competente dell'entrata o della spesa relativa, il parere contabile del responsabile finanziario, nonché il parere dell'organo di Revisione.

Art. 11 – Variazione tecniche del DUP e del Bilancio di previsione in corso di approvazione

1. Al fine di garantire la coerenza dei documenti programmatori, la Giunta comunale, può presentare emendamenti al DUP e allo schema di bilancio di previsione depositati in corso di approvazione quando, durante il periodo di deposito, intervengano variazioni al quadro normativo di riferimento, oppure quando, in vigenza di esercizio provvisorio, sia necessario variare il bilancio di gestione. Tali emendamenti possono essere presentati sino all'apertura della seduta di Consiglio Comunale convocata per l'approvazione del bilancio, muniti del parere dell'organo di revisione, e sono discussi per primi.
2. Nel caso di intervenute variazioni di esigibilità durante il periodo di deposito, per garantire continuità nella gestione, è necessario adeguare il contenuto del DUP e dello schema di bilancio in corso di approvazione. L'adeguamento avviene con "modifica tecnica" della Giunta da presentare sino all'apertura della seduta consiliare. Tale modifica non è soggetta a votazione né a parere dell'organo di revisione, in quanto meramente ricettiva di atti già adottati dai competenti organi.
3. Nel caso di variazioni di esigibilità adottate dopo l'approvazione del bilancio ed entro il 31/12 (nell'ipotesi di approvazione del bilancio entro la chiusura dell'esercizio precedente), la Giunta Comunale con apposito atto da adottarsi in apertura dell'esercizio successivo, recepisce le variazioni intervenute.

Art. 12 – Piano esecutivo di gestione

1. La Giunta comunale entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in conformità a quest'ultimo ed ai contenuti del DUP, approva il Piano esecutivo di gestione (PEG) con il quale assegna ai responsabili gli obiettivi gestionali e le dotazioni necessarie al loro raggiungimento.
2. Il Peg è strutturato per centri di responsabilità.

3. L'attribuzione dei capitoli al *centro di responsabilità* è basata su un criterio di responsabilità di spesa che comprende tutte le spese di diretta attivazione, comprese anche quelle cosiddette "trasversali" (del personale, per utenze, acquisizione di beni e servizi) attivate a favore di altri servizi.
4. Con il PEG le risorse sono assegnate in termini di competenza, residui e cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione e per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo.
5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa assegnati costituiscono limite alla capacità di spesa e obiettivo da raggiungere, per quanto riguarda l'entrata, di cui ciascun responsabile di servizio ha piena autonomia gestionale e responsabilità di realizzazione.
6. Ciascun titolare del centro di responsabilità, esclusivamente per i capitoli di entrate e di spese di diretta attivazione, è responsabile dell'attendibilità delle somme iscritte a bilancio, deve adeguatamente motivarne la quantificazione in sede di previsione di bilancio e di successive variazioni e deve attivarsi per la verifica della congruità degli stanziamenti di spesa e per la realizzazione effettiva degli introiti.
7. Il titolare di entrate a destinazione vincolata, ne verifica in via preliminare la disponibilità ed è responsabile delle corrispondenti spese attivate, nonché della relativa rendicontazione.
8. Nel caso di ricorso all'esercizio provvisorio, in seguito al differimento dei termini di approvazione del bilancio le risorse sono assegnate negli stanziamenti previsti per il secondo esercizio dell'ultimo piano esecutivo di gestione deliberato.
9. In caso di ricorso all'esercizio provvisorio, in seguito al differimento del termine di approvazione del bilancio o nelle more dell'adozione del Peg dopo l'approvazione del bilancio stesso, la titolarità delle risorse finanziarie, umane e strumentali si intende automaticamente confermata in capo al titolare del centro di responsabilità che le deteneva secondo quanto disposto dall'ultimo Peg deliberato, salva la possibilità da parte della Giunta, ove ritenuto necessario, di approvare l'assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie a diverso centro di responsabilità.
10. Compete al Segretario comunale negoziare e coordinare la predisposizione degli obiettivi da indicare nel Piano Esecutivo di Gestione in coerenza con il DUP e con il bilancio di previsione.

Art. 13 – Fondo di riserva

1. I prelevamenti dal fondo di riserva e dal fondo di riserva di cassa, sono effettuati con deliberazione della Giunta comunale, senza necessità del parere dell'organo di revisione.
2. I prelevamenti dal fondo di riserva avvengono con le modalità di cui all'art. 166 del TUEL. Nel caso di utilizzo finalizzato ad evitare danni all'amministrazione, alla delibera di Giunta viene allegata la relazione del responsabile che ha richiesto il prelevamento. Fatti salvi i limiti di cui al citato articolo 166, il fondo riserva può essere utilizzato per qualsiasi tipologia di spesa derivante da esigenze straordinarie debitamente motivate nel provvedimento di prelevamento.
3. Le deliberazioni di prelevamento dal fondo di riserva sono comunicate al Consiglio comunale nella prima seduta consiliare utile ed in ogni caso entro la data fissata per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio cui si riferiscono.
4. Con la deliberazione di prelevamento dal fondo di riserva può essere approvata anche la conseguente variazione di PEG e variata la dotazione di cassa, senza necessità di ulteriori provvedimenti.

5. Lo stanziamento relativo al fondo di riserva può essere diminuito o incrementato anche dal Consiglio comunale nell'ambito di provvedimenti di variazione di bilancio nel limite massimo complessivo della consistenza di cui all'art. 166 del TUEL.

Art. 14 – Altri fondi e accantonamenti

1. Nel bilancio di previsione, nella missione "Fondi e accantonamenti" sono iscritti tutti gli ulteriori fondi ritenuti necessari a garantire nel tempo gli equilibri complessivi di bilancio.
2. In particolare è iscritto il Fondo crediti di dubbia esigibilità il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche.
3. Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo.
4. All'interno del programma "Altri fondi" della missione "Fondi e accantonamenti", è iscritto il "fondo per passività potenziali" o "Fondo rischi spese legali", a tutela di eventuali soccombenze dell'ente in caso di contenzioso. La stima dell'accantonamento è compiuta, sulla base dell'istruttoria relativa alle pratiche legali aperte, dai competenti uffici comunali che hanno in gestione il contenzioso; la stima va comunicata al responsabile del servizio finanziario con le previsioni di bilancio e in sede di riaccertamento dei residui per la predisposizione del rendiconto di gestione.
5. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3 del Tuel.
6. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.
7. I prelevamenti dal fondo passività potenziali o fondo rischi, sono effettuati con deliberazione della Giunta sino al 31 dicembre di ciascun anno e comunicati al consiglio comunale nella prima seduta utile ed in ogni caso entro la data fissata per l'approvazione del rendiconto di gestione cui si riferiscono.

Art. 15 – Variazioni al bilancio di previsione e al PEG

1. Le richieste di variazione degli stanziamenti dei capitoli di entrata e di spesa sono di esclusiva competenza del soggetto cui è stato attribuito il capitolo di spesa o di entrata e vanno inoltrate al responsabile finanziario.
2. Il servizio economico finanziario provvede all'istruttoria delle variazioni al bilancio, tenendo conto dell'andamento delle entrate nonché delle indicazioni fornite dalla Giunta comunale. Conclusa la fase istruttoria, qualora le variazioni da apportare al bilancio non consentano il mantenimento degli equilibri di bilancio e/o il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, verranno sottoposte alla Giunta Comunale le azioni correttive finalizzate a presentare al competente organo uno schema di variazione rispettoso delle norme e dei vincoli.
3. Le variazioni, a seconda della loro natura, possono essere di competenza del Consiglio, della Giunta o dei responsabili secondo la disciplina di cui all'art 175 del TUEL.

Art. 16 – Variazioni al bilancio di previsione di competenza consiliare e della Giunta

1. Le variazioni di bilancio sono ordinariamente di competenza consiliare, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 175, commi 5 bis e 5 quater del TUEL. Il provvedimento consiliare di variazione al bilancio comprende anche l'eventuale conseguente variazione di cassa collegata.
2. Le variazioni di bilancio di competenza consiliare possono essere adottate dalla Giunta comunale in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 175, comma 4 del TUEL. I responsabili dei servizi, qualora ravvisino che sia necessario provvedere con urgenza ad una variazione, presentano al servizio economico finanziario una relazione motivata a supporto dell'urgenza.
3. Nel caso di variazioni adottate in via d'urgenza, il parere dell'organo di revisione viene acquisito a corredo della deliberazione di ratifica, che deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale, a pena di decadenza entro i successivi sessanta giorni e comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso.
4. Le variazioni di cui all'art. 175, comma 5 bis del TUEL di competenza della Giunta Comunale devono essere comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta consiliare utile e comunque entro il termine per l'approvazione del rendiconto.
5. Nella delibera di variazione di bilancio deve essere attestato il permanere del pareggio dei saldi di finanza pubblica con allegato il relativo prospetto dimostrativo.

Art. 17 – Variazioni di competenza del responsabile del servizio finanziario

1. Sono di competenza del responsabile finanziario, che le adotta con specifica determinazione su proposta dei responsabili assegnatari delle risorse, le variazioni di cui all'art. 175 comma 5 quater del TUEL e comunque quelle assegnate alla competenza dirigenziale dalla legge o dai principi contabili.
2. Qualora la variazione comporti la movimentazione di capitoli assegnati a responsabili diversi, il responsabile del servizio finanziario acquisisce l'assenso dei responsabili coinvolti, i quali attestano che lo storno è funzionale e non pregiudica il raggiungimento degli obiettivi del PEG loro assegnati e mantiene coerenza con il DUP.
3. I provvedimenti di variazione di bilancio disposti dal responsabile del servizio finanziario comprendono anche le conseguenti variazioni di cassa.
4. In caso di variazione di esigibilità delle spese comportanti la movimentazione del fondo pluriennale vincolato, ciascun responsabile del servizio interessato, con propria determinazione, approva il cronoprogramma dei lavori e la nuova esigibilità della spesa; il responsabile del servizio finanziario procede quindi con propria determinazione ad apportare al bilancio di previsione interessato le conseguenti variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati nonché le variazioni entrate e spese, escluse quelle di cui all'art 175 comma 5-bis lett. e) del TUEL, che sono di competenza della Giunta comunale.
5. Al fine di consentire la registrazione delle operazioni di chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario il responsabile del servizio finanziario adotta nell'esercizio le variazioni di cui al comma 4 relative per le determinazioni pervenute di norma fino al 20/12. Le variazioni di esigibilità che pervengono successivamente a tale data confluiranno in provvedimenti da adottare con le modalità di cui all'art. 175 comma 5 bis lett e) del TUEL.

6. Sono altresì, di competenza del responsabile del servizio finanziario, la variazione dei residui presunti che comportano anche adeguamenti di cassa in quanto superiori allo stanziamento previsto in sede di predisposizione del bilancio di previsione, al fine di evitare ritardi nei pagamenti dei residui passivi che sono spese esigibili negli esercizi precedenti.
7. L'elenco dei provvedimenti di variazione adottati dal responsabile del servizio finanziario vengono comunicati trimestralmente alla Giunta Comunale, a cura del servizio economico finanziario.

Art. 18 – Altre variazioni

1. Il Servizio economico finanziario, con l'adozione di uno specifico provvedimento può effettuare:
 - a) storni di competenza e cassa di somme tra capitoli aventi identica codifica di bilancio (fino al 4° livello del Piano dei conti finanziario) ed attribuiti allo stesso responsabile;
 - b) istituzione di nuovi capitoli/articoli necessari per dettagliare la descrizione di un capitolo esistente;
 - c) variazione alle fonti di finanziamento delle spese di investimento, dandone comunicazione al responsabile del servizio interessato;
2. Il responsabile del Servizio economico finanziario, con specifico provvedimento, può approvare variazioni agli stanziamenti delle partite di giro e delle operazioni per conto di terzi fino al 31 dicembre, in quanto stanziamenti non autorizzatori.

Art. 19 – Debiti fuori bilancio

1. In presenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del TUEL, il responsabile del servizio competente per materia provvede a comunicare tempestivamente al responsabile finanziario la sussistenza della casistica, con allegata una dettagliata relazione in merito alle circostanze che hanno generato il debito.
2. Qualora sia necessario provvedere anche alla copertura di una nuova spesa derivante dal debito fuori bilancio per incapienza di fondi, la comunicazione deve indicare eventuali mezzi di copertura. In assenza di indicazione delle coperture finanziarie, queste sono individuate dal responsabile del servizio economico finanziario, anche mediante l'attivazione, se necessario, delle procedure di salvaguardia degli equilibri finanziari di cui all'art. 193 TUEL.
3. Il responsabile del servizio competente per materia:
 - a) cura l'istruttoria della proposta di delibera consiliare, attestando, con l'apposizione del parere tecnico, la sussistenza dei requisiti che sono alla base del riconoscimento;
 - b) richiede il preventivo parere all'organo di Revisione;
4. Ai fini della semplificazione amministrativa, se le risorse risultano già disponibili, ovvero si rendono disponibili mediante prelievo dal fondo di riserva, con lo stesso provvedimento di riconoscimento della spesa, il Consiglio Comunale può deliberare l'utilizzo del fondo di riserva nonché la registrazione dell'impegno (o degli impegni) necessario a far fronte agli oneri conseguenti. In tal caso, il responsabile del servizio finanziario rilascia il parere di regolarità contabile di cui agli art. 49 e 147 bis del TUEL.

CAPO III – LA GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 20 – Gestione delle entrate

1. Il responsabile del servizio al quale l'entrata è affidata con il PEG è responsabile delle procedure di acquisizione delle entrate, dall'accertamento alla riscossione. Al servizio economico finanziario spetta la registrazione e la tenuta delle relative scritture contabili.
2. Il responsabile di cui al comma 1 deve attivarsi e costantemente vigilare affinché si completi il procedimento di incasso delle entrate anche quando riferite a somme iscritte tra i residui dei capitoli assegnatigli.
3. In particolare, al responsabile delle procedure di acquisizione delle entrate, compete:
 - a) proporre al servizio economico finanziario gli stanziamenti d'entrata, indicando i criteri adottati per la formulazione della previsione;
 - b) al fine di non arrecare pregiudizi per gli equilibri di bilancio, monitorare costantemente lo stato di attuazione dei propri accertamenti e proporre tempestivamente eventuali variazioni;
 - c) sulla base della documentazione giustificativa, emettere gli atti amministrativi necessari all'accertamento e alla riscossione dei crediti;
 - d) trasmettere tempestivamente gli inviti e le diffide di pagamento ai creditori morosi nonché adottare gli atti e documenti necessari all'avvio della procedura di riscossione coattiva;
 - e) verificare nei modi e tempi indicati nel successivo art. 21, i titoli giuridici che permettono la conservazione tra i residui attivi delle somme accertate e non riscosse ed i motivi di eventuale insussistenza e inesigibilità;
 - f) su richiesta del servizio economico finanziario, relazionare sulle procedure messe in atto per il recupero dei crediti;
 - g) nei casi in cui l'acquisizione delle entrate comporti oneri diretti e indiretti a carico del Comune, provvedere all'impegno e alla liquidazione delle relative spese, disponendo le eventuali regolazioni contabili.
4. Le fasi delle entrate sono le seguenti:
 - a) Accertamento;
 - b) Riscossione;
 - c) Versamento.

Art. 21 – Accertamento

1. L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale, sulla base di idonea documentazione, si registra un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente al corretto esercizio finanziario nel rispetto dei principi contabili vigenti.
2. Ai fini dell'accertamento, il responsabile del procedimento di entrata è tenuto a fornire apposita nota/determina, corredata da idonea documentazione che contenga le informazioni necessarie per individuare:
 - a) il soggetto debitore;
 - b) l'ammontare del credito;
 - c) la scadenza del credito;
 - d) il corretto piano dei conti finanziario fino al V livello;

- e) le entrate derivanti da finanziamenti comunitari;
 - f) i crediti di dubbia e difficile esazione, indicandone la percentuale o l'importo di svalutazione, laddove si tratti di entrate di nuova istituzione ovvero si ritenga che il rischio di mancato incasso sia differente da quello storicamente registrato e definito ai sensi del Principio contabile Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.
3. L'atto di accertamento non viene predisposto per le entrate che sono accertate sulla base delle riscossioni, come previsto dai principi contabili.
 4. Qualora il responsabile del procedimento di entrata ritenga che le risorse non possano essere accertate in tutto o in parte nel corso dell'esercizio, ne dà immediata e motivata comunicazione scritta al responsabile finanziario.

Art. 22 – Riscossione e Versamento

1. Tutte le entrate sono rimosse dal tesoriere ed acquisite al bilancio del Comune mediante ordinativi di incasso da emettersi in formato elettronico distintamente sulla gestione della competenza e dei residui.
2. Il Tesoriere è tenuto ad accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'Ente, la riscossione di ogni somma versata in favore dell'Ente, anche senza la preventiva emissione di ordinativo di incasso (forma provvisoria di entrata da regolarizzare con reversale di incasso) acquisendo con la massima precisione le generalità del debitore e la causale del versamento.
3. In tale ipotesi, il Tesoriere ne dà immediata comunicazione all'Ente per l'emissione tempestiva delle relative reversali e comunque entro la fine di ciascun mese.
4. Il Tesoriere è tenuto all'incasso anche delle somme non iscritte in bilancio od iscritte in minor misura.
5. L'ordinativo d'incasso è firmato dal responsabile finanziario o da un suo delegato e trasmesso al tesoriere con modalità telematiche. In caso di utilizzo dell'istituto della delega, i soggetti delegati o abilitati in caso di assenza, devono essere individuati dal responsabile finanziario con apposito atto organizzativo.
6. L'eventuale apertura di nuovi conti e l'attivazione di nuovi strumenti agevolativi di incasso sono effettuati a cura del responsabile finanziario.
7. I prelevamenti dai conti correnti postali sono disposti dal responsabile finanziario o da un suo delegato, con cadenza mensile.
8. Gli incaricati interni della riscossione delle entrate di cui al successivo capo VII "agenti contabili", versano le somme rimosse presso la tesoreria comunale con le modalità previste dall'art. 35 del presente regolamento.

Art. 23 – Recupero crediti e residui attivi

1. Ove le attività poste in essere dai responsabili del procedimento d'entrata non abbiano consentito l'incasso delle entrate alla scadenza, i medesimi dovranno promuovere le azioni per evitare la prescrizione dei crediti.
2. I responsabili del procedimento di entrata controllano, in sede di verifica degli equilibri e prima della deliberazione del rendiconto in occasione del riaccertamento dei residui, la

fondatezza giuridica dei crediti accertati e della loro esigibilità e l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'assunzione dell'accertamento.

3. I responsabili del procedimento di entrata, sulla base degli elenchi trasmessi [dal servizio economico finanziario](#), dispongono:
 - a) lo stralcio dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
 - b) lo stralcio dei crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitato o erroneo accertamento del credito;
 - c) l'eventuale stralcio dei crediti di dubbia e difficile esazione trascorsi tre anni dalla loro scadenza;
 - d) la reimputazione all'esercizio di effettiva esigibilità dei crediti imputati ad un esercizio ma che, per effetto di eventi accaduti successivamente alla registrazione dell'accertamento, non risultano più di competenza finanziaria di tale esercizio;
 - e) il riconoscimento di eventuali maggiori crediti;
 - f) la conferma della sussistenza dei requisiti per il mantenimento delle somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, del debitore, del titolo giuridico che supporta il credito e dell'importo dovuto;
 - g) relativamente alle posizioni di particolare difficoltà nella riscossione, per le quali si ritiene opportuno un accantonamento superiore rispetto all'andamento medio degli incassi per quella tipologia di credito, l'importo da accantonare al fondo crediti dubbi, specificandone le cause ed indicando la somma del presunto mancato incasso.
4. Le operazioni di riaccertamento vanno adeguatamente motivate e se necessario documentate dai responsabili del procedimento di entrata, dando conto delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale e delle ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione. Rimane comunque l'obbligo in capo ai citati responsabili di attivare ogni possibile azione organizzativa per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie.
5. Per i crediti maturati sino al 31/12 di ciascun esercizio, entro la data di effettuazione del riaccertamento ordinario, e fatta salva ogni diversa e specifica disposizione di legge, il responsabile del procedimento di entrata può promuoverne l'annullamento qualora la procedura di recupero risulti particolarmente onerosa rispetto alla somma da recuperare, ovvero la somma da riscuotere risulti [inferiore a euro 12,00](#). In tal caso presenta al responsabile finanziario una relazione documentata e la cancellazione del residuo attivo viene disposta in sede di riaccertamento ordinario.

CAPO IV – LA GESTIONE DELLE SPESE

Art. 24 – Le fasi di gestione della spesa

1. Le fasi di gestione della spesa sono le seguenti:
 - a) Impegno
 - b) Liquidazione
 - c) Ordinazione
 - d) Pagamento

Art. 25 – Impegno di spesa

1. L'impegno costituisce la fase con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridica con imputazione all'esercizio finanziario in cui la stessa diviene esigibile, secondo le modalità e i tempi previsti dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 del D.Lgs 118/2011.
2. Gli atti che comportano impegno di spesa devono:
 - a) presentare adeguata motivazione;
 - b) essere redatti in conformità agli obiettivi assegnati con il DUP e con il PEG;
 - c) contenere i riferimenti normativi e regolamentari;
 - d) contenere i requisiti necessari di cui all'art. 183 del TUEL: somma da pagare, soggetto creditore, ragione del debito, scadenza dell'obbligazione (esigibilità);
 - e) contenere i dati contabili per l'imputazione della spesa.Devono altresì indicare:
 - f) il V° livello del piano dei conti finanziario;
 - g) la presenza di eventuali vincoli di destinazione;
 - h) le fonti di finanziamento, laddove necessario, e la eventuale costituzione del fondo pluriennale vincolato;
 - i) gli eventuali ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio, quantificandone i relativi oneri;
 - j) il corretto trattamento fiscale
 - k) eventuale pagamento a mezzo economo.
3. Gli atti di impegno, normalmente costituiti da determinazioni, vengono inoltrati al servizio economico finanziario che provvede alla verifica della regolarità contabile, della copertura finanziaria nonché alla registrazione nel sistema informatico di contabilità ed all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile finanziario, di norma **entro 5 gg** dal perfezionamento della proposta. Il provvedimento diventa esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 187 comma 7 del TUEL.
4. Qualora il servizio economico finanziario rilevi insufficiente disponibilità o erronea imputazione allo stanziamento di bilancio la proposta di determinazione viene restituita al proponente. L'atto potrà essere altresì restituito al proponente qualora vengano rilevate altre irregolarità, o incompleta documentazione o comunque ragioni che rendano l'atto improcedibile.

5. Le proposte di determinazione di norma vengono esaminate dal servizio economico finanziario in ordine cronologico di arrivo. Potrà essere data priorità ad atti che il proponente ha motivatamente segnalato come urgenti, compatibilmente con i tempi tecnici delle attività in corso e della procedura informatica in uso.
6. Gli impegni pluriennali possono essere assunti nelle ipotesi previste dall'art. 183 comma 6 del TUEL, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni giuridiche sono esigibili, nei termini di cui al principio Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011. Gli atti di impegno di spesa pluriennale, sono sottoscritti dai responsabili dei servizi ai quali sono stati affidati i mezzi finanziari sulla base del PEG. La determinazione deve contenere l'ammontare complessivo della somma dovuta, la quota di competenza dell'esercizio in corso e le quote riferite ai singoli esercizi successivi determinate sulla base dell'esigibilità. All'inizio di ogni anno, il servizio economico finanziario assicura l'iscrizione nel bilancio dell'esercizio in apertura degli impegni assunti negli esercizi precedenti.
7. Per le spese che hanno durata superiore a quella del bilancio, il responsabile del servizio economico finanziario provvede ad effettuare apposita annotazione al fine di tenerne conto nella formazione dei successivi bilanci. L'elenco di tali annotazioni è portato a conoscenza del Consiglio comunale mediante apposito prospetto contenuto nella nota integrativa allegata al rendiconto.
3. In deroga a quanto previsto nel presente articolo, per una più flessibile gestione delle spese minute, l'economista comunale, su richiesta dei responsabili dei servizi cui sono assegnate le risorse finanziarie, può prenotare impegni contabili di massima che si perfezionano giuridicamente attraverso l'emissione di buoni d'ordine. A fine esercizio le prenotazioni che non si sono tradotte in buoni d'ordine sono cancellate d'ufficio.
8. Le spese per prestazioni professionali di patrocinio o consulenza legale, riferite ad oneri non esattamente determinabili al momento dell'incarico, devono essere impegnate nel loro ammontare presunto con i relativi atti di affidamento e devono essere precedute dalla quantificazione degli oneri a carico dell'ente. Entro il 31 ottobre di ogni anno, i responsabili della spesa hanno l'obbligo di chiedere ai legali incaricati la nota delle spese maturate o maturabili entro l'esercizio al fine di adeguare con determinazione i relativi impegni di spesa entro l'esercizio.

Art. 26 – Spese in conto capitale

1. Le spese per la realizzazione di un investimento sono impegnate nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione, secondo le modalità e i tempi previsti dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 del D.Lgs. 118/2011, e imputati agli esercizi in cui sono esigibili le singole obbligazioni passive.
2. Al fine della corretta imputazione al bilancio delle obbligazioni giuridiche, la determinazione di impegno deve essere corredata dal cronoprogramma della spesa con indicazione anche dell'esigibilità delle entrate che ne costituiscono la fonte di finanziamento.
3. A seguito dell'aggiornamento del cronoprogramma può modificarsi l'imputazione della spesa e delle entrate correlate, compreso il fondo pluriennale vincolato. In caso di finanziamento della spesa con contributo di altre Amministrazioni, ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata all'ente erogante, e per conoscenza al servizio finanziario dell'ente, a cura del responsabile di servizio competente per materia.
4. A seguito di variazioni di cronoprogramma che determinano variazione di esigibilità, il responsabile del servizio interessato, con proprio provvedimento, approva la modifica del

cronoprogramma necessaria affinché il responsabile del servizio finanziario adotti la variazione di cui all'art. 14 del presente regolamento.

Art. 27 – Liquidazione della spesa

1. I documenti giustificativi di spese (fatture, notule) pervenuti al servizio protocollo sono trasmessi tramite strumenti informatici e secondo la procedura in uso, all'ufficio che ha impegnato la spesa che provvede tempestivamente ad effettuare i controlli formali necessari per l'accettazione o l'eventuale rifiuto della fattura elettronica. Non possono essere respinte fatture con motivazioni diverse dall'assenza degli elementi obbligatori (CIG, CUP, ecc) o dalla presenza di anomalie e difformità fiscali.
2. Le fatture accettate dal responsabile che ha dato luogo alla spesa, vengono automaticamente caricate nel programma di contabilità (registro unico delle fatture) e registrate contabilmente dal servizio economico finanziario.
3. La competenza ad eseguire la liquidazione e ad adottare i relativi atti, è attribuita di norma al responsabile che ha dato esecuzione al procedimento di spesa. Preliminarmente all'adozione dell'atto di liquidazione il responsabile verifica le condizioni di legittimità e regolarità tecnica (amministrativa, contabile, contributiva e fiscale) per procedere al pagamento a favore del beneficiario, e nei casi di fornitura di beni o prestazioni di servizi anche il riscontro della rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite. Devono inoltre essere attestati l'esito delle verifiche di regolarità contributiva e la presenza delle dichiarazioni ai fini della tracciabilità dei pagamenti.
4. I soggetti che assumono e sottoscrivono gli atti di liquidazione sono responsabili della legittimità e della conformità della spesa alla legge, allo statuto, ai regolamenti e agli atti fondamentali dell'ente, nonché delle ulteriori verifiche di legge, dell'esito delle quali deve essere dato atto nel provvedimento stesso;
5. L'atto di liquidazione, deve contenere tutti gli elementi indispensabili per l'ordinazione del pagamento:
 - a) la scadenza;
 - b) gli estremi del provvedimento che ha autorizzato la spesa;
 - c) il nominativo del beneficiario (completo di domicilio e dati fiscali) e relativo codice anagrafico;
 - d) l'oggetto del debito e i documenti di riferimento (fattura, parcella, contratto, o altro);
 - e) l'importo, con l'indicazione di eventuali ritenute di legge o contrattuali;
 - f) le modalità di pagamento anche con rispetto all'art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità);
 - g) gli estremi dell'impegno di spesa e il capitolo di bilancio;
 - h) il codice gestionale SIOPE per ciascun impegno;
 - i) i codici CIG e CUP, se obbligatori, da riportare sugli ordinativi informatici;
 - j) Il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o prestiti;
 - k) l'identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi, in caso di esercizio provvisorio;
 - l) l'eventuale economia;
 - m) le attestazioni quando richieste dalla normativa e dai regolamenti comunali;
 - n) la dichiarazione di aver eseguito le verifiche di cui ai commi 3 e 4.

6. Ai fini della corretta applicazione della normativa fiscale, dovranno essere allegate agli atti di liquidazione aventi ad oggetto il pagamento di compensi di lavoro autonomo occasionale le attestazioni rilasciate dal soggetto beneficiario in ordine al proprio regime fiscale e previdenziale. Per gli atti di liquidazione di contributi a imprese o altri enti pubblici e/o privati, dovranno essere allegate le dichiarazioni con riferimento all'assoggettamento o meno della ritenuta d'acconto di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.
7. Il responsabile del servizio può procedere alla liquidazione di somme correlate ad accertamenti di entrata non ancora incassati solamente nei casi in cui non sussistano fatti che fanno venir meno la certezza del credito. Tale valutazione, da riportarsi nell'atto di liquidazione, è demandata esclusivamente al responsabile che sottoscrive l'atto.
8. Il provvedimento di liquidazione viene trasmesso al servizio economico finanziario che, ove non riscontri irregolarità (amministrative, contabili o fiscali), emette il mandato di pagamento, previa verifica di cui all'art. 48 bis del DPR 602/73.
9. Nell'eventualità in cui il Comune vanti dei crediti nei confronti del beneficiario e questi siano scaduti, il responsabile del servizio finanziario su disposizione dei responsabili di spesa e di entrata coinvolti, può procedere al recupero delle somme maturate vincolando l'ordinativo di pagamento all'ordinativo di incasso.
10. Qualora il servizio economico finanziario riscontri irregolarità di tipo contabile/fiscale o carenza di documentazione, restituisce l'atto con i propri rilievi al proponente.

Art. 28 – Mandati di pagamento

1. Il mandato di pagamento di cui all'art. 185 del TUEL, è sottoscritto dal responsabile finanziario o da suo delegato, individuato con apposito atto.
2. Salvo casi di motivata urgenza o scadenze di legge non è possibile trasmettere al tesoriere mandati oltre la data di anno in anno stabilita dal responsabile finanziario sulla base delle indicazioni del Tesoriere.
3. Nei casi previsti per legge o convenzione, o a seguito di richiesta scritta del servizio economico finanziario, i pagamenti da parte del tesoriere possono avvenire in conto sospesi, come previsto dal contratto di tesoreria.
4. La regolarizzazione dei sospesi in uscita mediante emissione di mandati a copertura deve avvenire di norma entro dieci giorni dalla comunicazione da parte del tesoriere dell'elenco dei sospesi.
5. I mandati di pagamento che il tesoriere riaccredita al Comune per irreperibilità dei beneficiari sono introitati nei servizi per conto terzi in attesa di verifica. Sarà cura del responsabile che ha proposto la liquidazione verificare le cause del mancato buon fine dell'ordinativo del pagamento e provvedere **entro il termine massimo di tre mesi** ad una nuova liquidazione indicando al servizio economico finanziario se introitare definitivamente la somma nelle casse dell'ente o rimettere il mandato al beneficiario.

Art. 29 – Residui passivi

1. Annualmente, con le modalità previste dal paragrafo 9.1 del principio contabile di cui all'All. 4/2 del D.Lgs. 118/2011, prima della delibera del rendiconto, ogni responsabile di servizio, in relazione al proprio PEG, verifica il permanere delle condizioni e dei requisiti per il mantenimento dei residui passivi, con individuazione dei debiti certi, liquidi ed esigibili.

2. Ciascun responsabile di servizio, sulla base degli elenchi trasmessi dal responsabile del servizio economico finanziario, per ogni residuo passivo dovrà indicare:
 - a) le somme mantenute in quanto esigibili entro il termine dell'esercizio e liquidabili entro il 28 febbraio successivo;
 - b) le somme mantenute in quanto esigibili entro il termine dell'esercizio ma non liquidabili entro il 28 febbraio. In tal caso il responsabile del servizio dovrà dichiarare che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione/fornitura è stata resa nell'anno di riferimento.
 - c) le somme da eliminare indicando la motivazione;
 - d) le somme da reimputare in quanto corrispondenti ad obbligazioni non esigibili entro il 31 dicembre, indicando la motivazione e l'esercizio di esigibilità, nei termini di cui al paragrafo 5 del principio contabile Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
3. Le operazioni di revisione, effettuate da ciascun responsabile di servizio, complete di documentazione e motivazioni integrative laddove necessarie, sono riepilogate in una determinazione da trasmettere al servizio economico finanziario, per l'adozione della delibera di riaccertamento dei residui e le conseguenti registrazioni contabili preliminari all'inserimento dei residui nel conto del bilancio ai sensi dell'art. 228 del TUEL.

CAPO V – GLI INVESTIMENTI

Art. 30 – Programmazione e fonti di finanziamento

1. Gli investimenti vengono attivati in coerenza con quanto previsto nel DUP e, nel corso della loro realizzazione, possono subire variazioni nel cronoprogramma iniziale, adeguando conseguentemente le registrazioni contabili.
2. Le economie da ribassi d'asta, rilevate in sede di aggiudicazione di lavori pubblici, possono essere reinserite tra le somme a disposizione del quadro economico solo in seguito a provvedimento espresso dell'organo che aveva approvato il quadro economico iniziale. Non è necessaria la riapprovazione del quadro economico nei casi di fondi a destinazione vincolata specifica. Lo stesso organo competente, se le somme non sono finanziate da fondo pluriennale vincolato e quindi rientrano nella disponibilità del capitolo di competenza, può rilevare l'economia, destinandola ad altre finalità, compatibilmente con gli equilibri di bilancio. Nel caso di utilizzo di ribassi d'asta finanziati con trasferimenti regionali o di altri enti, il responsabile del servizio competente per materia dovrà preventivamente accertare, e darne atto nel provvedimento, che l'ente concedente riconosce il contributo anche per l'impiego dei ribassi d'asta. Le economie finanziate a valere sul fondo pluriennale vincolato non rientrano nelle disponibilità del capitolo di competenza; pertanto, laddove non formalmente destinate ad altre spese del quadro economico dell'opera, costituiscono economie di bilancio.
3. Nel caso di investimenti finanziati con varie fonti, il responsabile competente dovrà utilizzare prioritariamente le risorse che non determinano oneri aggiuntivi a carico del Comune.
4. Il ricorso all'indebitamento avviene in via residuale, solo nei casi in cui non siano presenti risorse finanziarie alternative che non determinano oneri indotti per il bilancio dell'ente; è ammesso esclusivamente nei casi e con le forme previste dalle leggi vigenti.

CAPO VI – SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 31 – Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato ad un soggetto autorizzato a svolgere l'attività di tesoriere mediante procedure ad evidenza pubblica che garantiscano trasparenza e confronto concorrenziale ai sensi della normativa vigente.
2. Il tesoriere è agente contabile del Comune per contratto. Esso esegue tutte le operazioni nel rispetto della normativa vigente, in particolare, della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive integrazioni e modificazioni, del TUEL e del D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 nonché dell'Allegato n. 4.2 al D. Lgs. 118/2011 e della convenzione di servizio.
3. Il tesoriere tiene i rapporti con il Comune per il tramite del responsabile finanziario o di un suo delegato, con l'impiego di tecnologie informatiche che consentano l'interscambio dei dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio.

Art. 32 – Depositi provvisori

1. Il tesoriere provvede anche alla riscossione di depositi provvisori per spese contrattuali, d'asta e per cauzioni a garanzia degli impegni assunti verso il Comune. Per queste entrate, custodite per brevi periodi (di norma inferiori ai sei mesi) con apposita contabilità, il tesoriere rilascia ricevuta, contenente tutti gli estremi identificativi dell'operazione.
2. La restituzione di dette somme avviene a fronte di semplice nulla osta, datato e firmato per liberatoria dal responsabile del servizio competente per materia oltre che sottoscritto dal responsabile finanziario. Il nulla osta è apposto sull'originale delle ricevute di cui al comma 1.
3. Decorso sei mesi dal deposito, salvo espresse diverse disposizioni da parte del responsabile finanziario, le somme in deposito provvisorio vengono versate nel conto di tesoreria e regolarizzate dall'ente con emissione di apposita reversale a valere sui competenti capitoli di bilancio.

CAPO VII – ECONOMO COMUNALE E AGENTI CONTABILI

Art. 33 – L'economo comunale

1. Il servizio di economato è affidato all'economo comunale che ne assume la responsabilità, rivestendo altresì la posizione di agente contabile. Tale servizio è disciplinato dai commi seguenti.
2. L'economo provvede:
 - alla gestione di cassa delle spese di non rilevante ammontare necessario al funzionamento degli uffici e dei servizi, nonché di tutte quelle per cui tale procedura venisse ritenuta preferibile, per economicità, speditezza, rispetto di termini di legge; sono esclusi i documenti contabili per i quali la legge disponga limitazioni o modalità di pagamento specifiche incompatibili con la gestione di cassa;
 - all'acquisto di beni e servizi necessari per il normale funzionamento degli uffici nel limite della spesa di Euro 250,00;
2. La funzione di economo viene svolta da un dipendente a tempo indeterminato individuato dal responsabile del servizio finanziario e nominato con delibera di Giunta comunale. In caso di assenza o impedimento temporaneo dell'economo, le sue funzioni vengono svolte da un altro dipendente dell'Area Finanziaria. In assenza di modificazioni la deliberazione di nomina si intende di anno in anno confermata.
3. L'economo in deroga a quanto previsto dall'art. 183, comma 1, del TUEL, potrà assumere impegni contabili di massima/prenotazioni, nei limiti delle spese ad esso richieste e con imputazione sui capitoli individuati dai responsabili della spesa; gli impegni si perfezionano giuridicamente attraverso l'emissione di buoni d'ordine numerati progressivamente, sottoscritti dall'economo e dal responsabile del servizio che ha dato luogo alla spesa e contenenti l'oggetto della spesa, il creditore, la somma dovuta, la tipologia di spesa. Tali buoni, corredati da tutti i documenti giustificativi validi anche ai fini fiscali, dovranno essere allegati al rendiconto trimestrale.
4. Con la sottoscrizione del buono d'ordine il responsabile che ha dato luogo alla spesa attesta la regolarità contabile e la legittimità della spesa stessa ed indica i capitoli di imputazione del buono al fine del reintegro del fondo economale.
5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni l'economo è dotato all'inizio di ciascun anno finanziario di un fondo pari ad € 10.000,00= previsto nel bilancio di previsione; nei limiti dell'importo trimestrale determinato l'economo effettua i prelievi o autorizza pagamenti (anche con modalità telematiche) in relazione alle richieste ricevute e in modo da rendere minima la giacenza di denaro in contante nella cassa economale. Il conto viene reintegrato in corso d'anno a fronte di presentazione del rendiconto trimestrale di cui al comma precedente.
6. L'importo annuale del fondo economale previsto nel bilancio di previsione può essere modificato dalla Giunta Comunale con apposita delibera.
7. L'economo inoltre:
 - a) può custodire in cassaforte o in un armadio di sicurezza oggetti di valore in disponibilità del Comune, per il tempo strettamente necessario. Tali movimenti dovranno essere annotati in un apposito registro di carico e scarico;

- b) provvede all'acquisto di biglietti di viaggio anche con modalità telematiche o rimborsi spese viaggio disposti dal competente responsabile di servizio, quando sia conveniente rispetto alle modalità tradizionali;
 - c) provvede alla custodia e distribuzione dei buoni carburanti;
8. Per il servizio di cassa l'economista deve tenere registro giornaliero, anche con modalità informatiche, recante per ciascun giorno la consistenza iniziale, le entrate, le uscite e la consistenza finale.

Art. 34 – Gli agenti contabili

1. Sotto la denominazione di agenti contabili del Comune si comprendono:
 - a) il tesoriere;
 - b) l'economista comunale;
 - c) coloro che per qualsiasi titolo sono incaricati di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza da riversare nelle casse del tesoriere e che sono autorizzati al maneggio del pubblico denaro;
 - d) coloro che sono incaricati della gestione dei beni del Comune denominati "agenti contabili per materia";
 - e) tutti coloro che, senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono o maneggiano somme di spettanza del Comune.
3. Sono esonerati dalla nomina di agente contabile e dalla presentazione del rendiconto di cui all'art. 233 del TUEL coloro i quali non detengono la disponibilità del denaro e/o dei beni, ma ne entrano in possesso temporaneamente in quanto incidentalmente e di fatto inseriti nel flusso procedimentale, senza poterne disporre.
4. Tutti gli agenti contabili che hanno un rapporto di dipendenza con il Comune, detti "agenti contabili interni", esercitano le loro funzioni sotto la vigilanza e secondo gli ordini che ricevono dal responsabile del servizio da cui dipendono.
5. La qualifica di agente contabile è data, oltre che dal rapporto di lavoro dipendente, anche da concessione amministrativa, contratto di appalto o altro rapporto giuridico; in questo caso l'agente contabile viene qualificato come "agente contabile esterno".
6. Gli agenti contabili esterni soggiacciono agli stessi obblighi di cui al presente Capo, oltre che alle disposizioni di cui artt. 93 e 233 e seguenti del TUEL e sono tenuti in particolare alla resa del conto con i modelli previsti per legge.
7. All'inizio di ogni esercizio finanziario i responsabili dei servizi effettuano una ricognizione nell'ambito delle proprie strutture organizzative al fine di verificare la presenza di rapporti giuridici che comportino la designazione di agente contabile al fine sottoporre alla Giunta la designazione formale degli "agenti contabili interni" nonché la presa d'atto degli "agenti contabili esterni". In assenza di modificazioni la delibera di Giunta di nomina si intende di anno in anno confermata.
8. Se nel corso dell'esercizio si manifesta la necessità di individuare una nuova figura o di sostituire un agente contabile, il responsabile del servizio ne dà tempestiva comunicazione al servizio finanziario affinché venga predisposta la delibera di Giunta Comunale di cui al precedente comma.

Art. 35 – Ruolo degli agenti contabili e organizzazione contabile

1. Le attività esercitate dagli agenti contabili possono essere identificate in:
 - a) riscossione di entrate di pertinenza del Comune;
 - b) pagamenti necessari per l'estinzione di impegni ed obblighi assunti dal Comune;
 - c) custodia di denaro, di beni, di valori e titoli appartenenti al Comune.
2. Tutte le forme di gestione contabile che operano all'interno del Comune inquadrabili nella figura dell'agente contabile, devono essere organizzate in modo tale che i risultati dell'attività siano verificabili e ricollegabili con i dati rilevabili dai movimenti di cassa registrati dal tesoriere e con le scritture tenute dal servizio economico finanziario del Comune.
3. Gli agenti contabili interni sono tenuti a:
 - a) effettuare esclusivamente le operazioni di riscossione e pagamento per le quali sono stati autorizzati con la delibera di nomina;
 - b) versare le somme incassate presso la tesoreria dell'ente con cadenza mensile, conservando le relative quietanze e trasmettendo al servizio finanziario copia delle quietanze, complete dei riferimenti contabili necessari per l'accertamento e l'imputazione contabile delle riscossioni.
4. Le rendicontazioni trasmesse al servizio finanziario costituiscono idonea documentazione ai fini dell'accertamento delle relative entrate e pertanto devono essere sottoscritte anche dal responsabile di servizio competente, sotto la cui vigilanza l'attività viene svolta.
5. Anche gli incarichi attribuiti ad agenti contabili esterni che gestiscono entrate, beni e servizi in nome e per conto del Comune devono disporre l'obbligo della periodica rappresentazione dei risultati di gestione e dei rapporti di dare e avere fra il Comune e il soggetto esterno nei termini e modi stabiliti dalla normativa di riferimento, dai provvedimenti amministrativi o dai contratti stipulati fra Comune e soggetto esterno.
6. Il controllo e riscontro della gestione contabile degli agenti contabili esterni compete al responsabile di servizio competente per materia.

Art. 36 – Conto giudiziale

1. Gli agenti contabili di cui al precedente art.30 sono inoltre soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo gli artt. 93, 226 e 233 del TUEL e rendono pertanto ogni anno il conto giudiziale della loro gestione.
2. Il conto giudiziale è reso al servizio economico finanziario entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il conto o dalla data di cessazione della mansione di agente contabile, utilizzando i modelli previsti dal D. P.R. n. 194 del 31/01/1996.
3. Il servizio economico finanziario verifica i conti dei singoli agenti in base agli elementi in proprio possesso e alla documentazione eventualmente richiesta agli agenti contabili; terminata positivamente la verifica il responsabile finanziario appone il visto di regolarità.
4. I conti sono trasmessi alla Corte dei Conti entro il 60° giorno dall'approvazione del rendiconto, a cura del servizio economico finanziario.

CAPO VIII – REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

Art. 37 – Organo di revisione economico – finanziaria

1. L'organo di revisione economico – finanziaria del Comune è monocratico e costituito nella composizione stabilita dal TUEL. L'organo di revisione economico finanziaria è nominato ai sensi dell'art. 234 del TUEL e dell'art. 16 comma 25 del D.L. 138/2011 convertito con L. 148/2011.
2. Con la deliberazione di nomina dell'organo il Consiglio Comunale approva il compenso ed i rimborsi spettanti.
3. L'affidamento dell'incarico è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di legge, con cui il soggetto attesta gli incarichi già ricevuti e l'assenza di incompatibilità. La mancata presentazione della dichiarazione entro il termine stabilito, non inferiore a 15 gg, è considerata rinuncia d'ufficio.
4. L'organo di revisione esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune, nonché sugli aspetti di natura economica, tributaria, previdenziale e del lavoro. Svolge altresì le funzioni di cui all'art. 239 del TUEL nonché ogni altra funzione attribuitagli dalla legge.
5. Salva diversa specifica disposizione, i pareri sono rilasciati entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. In caso di motivata urgenza o di emendamenti presentati sul Bilancio di previsione, il termine può essere ridotto a 48 ore.
6. L'organo di revisione si adopera, inoltre, per collaborare con il Consiglio comunale secondo le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti comunali ed in relazione alle proprie competenze professionali, è tenuto a fornire consulenza in materia fiscale o giuridica in riscontro a specifiche richieste scritte da parte del Comune.
7. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e può chiedere agli Amministratori, al Segretario generale, al responsabile finanziario ed ai responsabili dei servizi notizie sull'andamento della gestione o su determinati e specifici argomenti. Il revisore può concordare incontri con gli agenti contabili per la verifica di cassa e della regolare tenuta della contabilità anche ai fini della redazione del conto di cui all'art. 233 del TUEL.
8. Al fine di favorire il pieno svolgimento della funzione, all'organo di revisione vengono comunicati gli ordini del giorno delle sedute del Consiglio comunale contestualmente all'invio ai consiglieri comunali.
9. Non si applicano i limiti agli incarichi di cui all'art. 238 del TUEL.
10. I verbali delle riunioni, verifiche, ispezioni, ecc. sono redatti a cura dell'Organo di Revisione e depositati presso il servizio economico finanziario.
11. Le sedute dell'organo di revisione non sono pubbliche e si tengono di regola presso la sede comunale. Le sedute possono tenersi anche in via telematica e i pareri possono essere formulati informaticamente e inviati con modalità telematica. In particolari circostanze, debitamente motivate, possono essere disposte sedute anche in altra sede.

CAPO IX – CONTABILITA' FISCALE ED ECONOMICO-PATRIMONIALE

Art. 38 – Il patrimonio

1. L'Ente ha un proprio demanio e un proprio patrimonio, che deve essere gestito in conformità alla legge, allo Statuto ed alle disposizioni del presente regolamento.
2. Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni, immobili, mobili e immateriali, e dei rapporti giuridici, attivi e passivi di pertinenza, suscettibili di valutazione. Per i beni immobili si fa riferimento agli artt. 822 e seguenti del Codice Civile.
3. I valori dei beni avuti e dati in deposito sono rilevati separatamente contrapponendo ai valori attivi equivalenti valori passivi.

Art. 39 – L'inventario dei beni

1. L'inventario è il documento contabile che rappresenta il complesso dei beni del Comune rilevati ad una certa data e periodicamente aggiornati.
2. Esso ha il fine di controllare la consistenza dei beni per salvaguardarne l'appartenenza al Comune, nonché di renderne noti la quantità, la natura e i valori, per consentirne una consapevole gestione.
3. L'aggiornamento annuale dell'inventario deve essere concluso entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio di riferimento. Con cadenza quinquennale si provvede alla verifica generale dell'inventario.
4. Il Comune dispone di inventari generali dei beni immobili e mobili, nei quali sono descritti nei modi stabiliti dalla legge e dal presente regolamento tutti i beni che costituiscono il patrimonio comunale. Per ciascun bene mobile l'inventario riporta l'indicazione dell'ufficio che lo ha preso in consegna, ai sensi dell'art. 40, al fine dell'estrazione di inventari settoriali inerenti i singoli servizi.

Art. 40 – Inventario dei beni immobili

1. I beni immobili sono presi in consegna dal Responsabile della struttura apicale al quale compete la gestione del patrimonio.
2. L'inventario dei beni immobili, tenuto e aggiornato dal servizio finanziario in collaborazione con il responsabile di cui sopra, evidenzia:
 - a) la denominazione e l'ubicazione;
 - b) il titolo di provenienza, gli estremi catastali, la destinazione urbanistica laddove si tratti di terreni;
 - c) la volumetria, la superficie coperta e quella non coperta;
 - d) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;
 - e) l'ufficio o soggetto privato utilizzatore;
 - f) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
 - g) l'ammontare delle quote di ammortamento;
 - h) gli eventuali redditi.

Art. 41 – Inventario dei beni mobili

1. L'inventario dei beni mobili, tenuto e aggiornato dal servizio finanziario, contiene:
 - a) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;
 - b) l'anno di acquisizione;
 - c) il luogo in cui si trovano;
 - d) la quantità;
 - e) il valore determinato in base al prezzo di acquisto o, se del caso, in base a stima;
 - f) l'ammontare delle quote di ammortamento;
 - g) il numero di inventario, applicato all'oggetto su una targhetta o etichetta;
 - h) il consegnatario e l'eventuale sub-consegnatario;
 - i) ogni eventuale altra notizia utile.
2. Per il materiale bibliografico, documentario e iconografico viene tenuto un separato inventario con autonoma numerazione.
3. I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico e artistico sono descritti in un separato inventario contenente tutte le indicazioni atte ad identificare l'opera, il suo autore, il luogo in cui si trovano e il valore del bene.
4. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente deteriorabili. Non sono altresì iscritti, in genere, nell'inventario i beni mobili di valore individuale inferiore a Euro 200,00 oneri fiscali esclusi, salvo nel caso in cui il responsabile di servizio competente non ritenga opportuno tenerne traccia per l'uso continuativo che ne viene fatto.
5. I beni che, benché di valore inferiore ad Euro 200,00, oneri fiscali esclusi, costituiscano parte o elementi opzionali od integrativi per il funzionamento di altri beni mobili iscritti in inventario, sono portati in aumento del valore di questi se ne incrementano effettivamente la durata, l'utilità o il valore.
6. Sono iscritti in inventario i beni che, benché singolarmente di valore inferiore ad Euro 200,00, oneri fiscali esclusi, costituiscano elementi di una "universalità di beni mobili".

Art. 42 – Consegnatari dei beni

1. I consegnatari sono agenti che ricevono in consegna i beni mobili e che adempiono alle modalità di gestione e di rendicontazione con le conseguenziali responsabilità. Assumono la veste di agenti amministrativi per debito di vigilanza o di agenti contabili per debito di custodia.
2. I consegnatari dei beni mobili sono individuati di norma nei Responsabili della struttura apicale dell'ente.
3. Sono altresì consegnatari:
 - a) i dirigenti scolastici per i beni in dotazione alle scuole;
 - b) i legali rappresentanti di enti, associazioni, società, ecc. per i beni concessi in uso temporaneo come risultante dagli appositi atti di concessione.
4. Il consegnatario ha facoltà di nominare un sub-consegnatario incaricato di gestire alcune fasi operative relative alla gestione dei beni mobili (predisposizione, trasmissione, variazione dei beni mobili, firma dei verbali di consegna) il cui nominativo deve essere comunicato alla struttura/ufficio/servizio che cura l'inventario.

5. I consegnatari e sub-consegnatari sono responsabili della gestione e conservazione/custodia e vigilanza dei beni ricevuti, sino a quando abbiano ricevuto regolare scarico.
6. Il consegnatario riferisce per iscritto alla struttura che cura l'aggiornamento dell'inventario i fatti comportanti la trasformazione, diminuzione, distruzione, pregiudizio, perdita, trasferimento dei beni a lui consegnati. I consegnatari, comunque, non sono da ritenersi direttamente o personalmente responsabili per fatti dannosi riguardanti beni mobili ricevuti in consegna e successivamente affidati a dipendenti dell'ente per ragioni di servizio o ad altri soggetti esterni, se non in quanto abbiano ommesso di adottare, nella vigilanza, la diligenza che loro compete.
7. Tutti coloro che utilizzano i beni mobili a loro assegnati, sono obbligati al corretto utilizzo e conservazione degli stessi.
8. E' fatto divieto ai consegnatari ed ai sub-consegnatari di delegare, anche parzialmente, le proprie funzioni ad altri soggetti, rimanendo ferma, in ogni caso, la personale responsabilità dei medesimi e dei loro sostituti. I consegnatari sono obbligati al corretto utilizzo dei beni a loro assegnati, vigilando sulla loro conservazione e sul regolare uso.

Art. 43 – Valutazione dei beni in inventario beni

1. Nella valutazione dei beni devono essere osservati i criteri di cui alle disposizioni normative vigenti.
2. Il valore dei beni è incrementato degli interventi effettuati secondo i principi contabili applicati e di principi generali in materia di contabilità economico patrimoniale, allegati al D.Lgs 118/2011.
3. Tutte le acquisizioni, comprese quelle che non danno luogo a flussi monetari, devono derivare da scritture rilevate nel bilancio finanziario.
4. I beni immobili acquisiti a scomputo di oneri di urbanizzazione, devono essere valutati per un valore pari agli oneri non versati come dichiarato nella convenzione urbanistica o nell'atto finale di cessione.
5. I beni immobili acquisiti come beneficio pubblico devono essere valutati al presumibile valore di mercato attribuibile alla data di acquisizione al netto delle spese da sostenere e sostenute come dichiarato nell'atto traslativo.
6. Per i beni immobili acquisiti nell'ambito di accordi urbanistici complessi si applicano congiuntamente i commi 4 e 5 al fine della corretta valutazione dell'incremento patrimoniale.

Art. 44 – Aggiornamento degli inventari

1. Gli inventari devono essere aggiornati annualmente a cura della struttura preposta alla tenuta degli stessi.
2. I responsabili dei procedimenti di acquisto e vendita di beni mobili ed immobili nonché quelli che eseguono interventi di manutenzione straordinaria su beni immobili, collaborano con la struttura preposta alla tenuta degli inventari, trasmettendo tempestivamente tutta la documentazione e le informazioni necessarie all'aggiornamento degli inventari.

3. Ai fini della predisposizione della documentazione relativa al rendiconto di esercizio, la struttura preposta alla tenuta degli inventari, trasmette, con congruo anticipo sulla data di approvazione dello schema di rendiconto da parte della Giunta comunale, appositi prospetti riepilogativi delle consistenze inventariali al termine dell'esercizio, evidenziando per tipologia di bene il valore e le variazioni avvenute durante l'esercizio di riferimento.
4. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili e immobili, per dismissione, perdita, cessione od altri motivi è disposta dal responsabile del servizio di cui al comma 1 sulla base dei provvedimenti o altra indicazione predisposta dal consegnatario dei beni.
5. I beni immobili vengono iscritti in inventario contestualmente alla redazione del certificato di regolare esecuzione, oppure (se antecedente) al momento di inizio dell'utilizzo.

CAPO X – LA RENDICONTAZIONE

Art. 45 – Rendiconto della gestione

1. La dimostrazione dei risultati della gestione del Comune avviene mediante il rendiconto approvato con deliberazione consiliare entro i termini fissati dall'art. 227 del TUEL.
2. Le operazioni di rendicontazione economico- finanziaria sono precedute dalla deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui, da adottarsi di norma entro il 28 febbraio e comunque in tempi compatibili con la redazione del rendiconto nei termini di cui all'art. 227 del TUEL.
3. Con la deliberazione di riaccertamento ordinario vengono approvate le risultanze delle attività di cui agli art. 23 e 29 del presente regolamento, condotte da ciascun responsabile di servizio, ed in particolare:
 - Residui attivi e passivi riaccertati da inserire nel conto del bilancio
 - Residui attivi e passivi eliminati in quanto prescritti, insussistenti o inesigibili, e conseguenti riflessi nel conto del patrimonio
 - Quantificazione complessiva del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione
 - Determinazione del fondo pluriennale vincolato.
4. Lo schema di rendiconto è approvato dalla Giunta comunale e la relativa deliberazione, completa degli allegati, viene inviata al Collegio dei revisori affinché rediga, entro 20 giorni consecutivi decorrenti dalla data di trasmissione, la relazione di cui all'art. 239 Tuel comma 1 lett d).
5. La proposta consiliare di approvazione del rendiconto corredata dei relativi allegati è depositata a disposizione dei consiglieri, almeno venti giorni consecutivi prima della data prevista per la seduta del Consiglio comunale. La documentazione depositata deve essere integrata della relazione dell'organo di Revisione, non oltre il 10° giorno antecedente la data fissata per la seduta del Consiglio Comunale.

Art. 46 – Il bilancio consolidato

1. L'ente, sulla base di quanto previsto dal "principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato" di cui all'all. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2001, è tenuto ad approvare il Bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: 1) relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa 2) la relazione dell'organo di revisione.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno l'organo esecutivo approva il perimetro di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP). La comunicazione ai soggetti ricadenti nell'area di consolidamento è effettuata entro il 30 aprile dal Servizio finanziario.
3. Entro il 15 luglio di ciascun anno, sulla base delle istruzioni ricevute dall'Ente, i componenti del Gruppo trasmettono la documentazione necessaria al bilancio consolidato alla Capogruppo.
4. Entro il 31 agosto di ciascun anno sulla base delle informazioni ricevute di cui al comma precedente, il responsabile del Servizio Finanziario provvede ad elaborare lo schema di bilancio consolidato secondo le modalità dei punti 4.2, 4.3 e 4.4 del principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato (all. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.).

5. La proposta di deliberazione consiliare e lo schema di bilancio consolidato sono sottoposti all'esame dell'Organo di revisione che ha a disposizione massimo venti giorni consecutivi per redigere la relazione di cui all'art.239 comma 1 lettera d-bis del D.Lgs.267/2000.
6. Lo schema di bilancio consolidato corredato da tutti gli allegati previsti dalla legge e la relativa proposta di approvazione sono messi a disposizione dell'organo consiliare sette giorni consecutivi prima del termine di approvazione.
7. Il bilancio consolidato viene approvato dall'organo consiliare entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 47 - Disposizioni finali

1. In tutti i casi in cui nel presente regolamento si fa riferimento a firma e sottoscrizione deve intendersi anche firma digitale.
2. La trasmissione dei documenti, in tutti i casi in cui non è diversamente previsto dalla legge o da altre disposizioni regolamentari, può avvenire con modalità digitali.